



D.R. n. 1 del 17/03/2026

OGGETTO: Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 - A.A. 2025 – 2026

IL RETTORE

VISTO l'articolo 33 della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;

VISTA il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;

VISTO l'art. 15, comma 3 bis, del Decreto Legge 12 dicembre 2013, n. 104 convertito con modifiche, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,



	convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “ <i>Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ”;
VISTO	il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 255 del 22 dicembre 2023 con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.59;
VISTO	il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657 in materia di “ <i>Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106</i> ”;
VISTO	il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “ <i>Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> ”;
VISTO	il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “ <i>Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni</i> ”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
VISTO	il modello per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
VISTO	il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “ <i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> ”;
VISTO	il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
VISTO	il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 6 del Decreto Legge 71/2024;
VISTO	il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante “ <i>Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164</i> ”;



VISTO	in particolare, l'allegato B del succitato Decreto ove viene individuato il fabbisogno corrispondente al numero di docenti che negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi di cui al novellato articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2026, n. 41, recante <i>“Disposizioni in materia di completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno, finalizzato a consentire ai partecipanti ai percorsi formativi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024 il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27”</i> ;
VISTO	l'articolo 7 bis del citato Decreto Legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di <i>“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti”</i> ;
RICHIAMATA	la nota ministeriale prot. 0045541 del 23 febbraio 2026 <i>“Avviso pubblico per l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164”</i> ;
VISTO	il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2026, n. 403 con il quale è stato autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione di cui all'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 e sono stati ripartiti i posti disponibili alle Università che hanno partecipato alla procedura di cui all'avviso prot. 45541 del 23 febbraio u.s.;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 2 marzo 2026, n. 1 con cui è stata manifestato l'interesse all'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATE	le delibere dei competenti Organi Accademici con cui è stata disposta, per l'A.A. 2025-2026, l'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

Attivazione corsi

1. Presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono istituiti i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla



Legge 29 luglio 2024, n. 106 come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164.

2. Per l'A.A. 2025/2026, e per ogni grado d'istruzione, sono attivati i percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 16 febbraio 2026, n. 26, di cui costituisce parte integrante.
3. La frequenza dei percorsi di cui al comma precedente è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza (che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022, ma è incompatibile con l'iscrizione ai percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025.

Art. 2

Tipologie dei percorsi e posti disponibili

1. In ottemperanza all'Allegato B del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2026, n. 26, di cui costituisce parte integrante, e del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 403 del 12 marzo 2026 con il quale è stato autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71, i posti assegnati, per cui è possibile presentare istanza d'iscrizione, sono i seguenti:

Grado di istruzione	Infanzia	Primaria	I Grado	II Grado	Totale
Posti	102	233	109	65	509

2. Al fine di garantire la sostenibilità didattica dei percorsi, l'Ateneo si riserva di non attivare i percorsi relativi ad uno o più gradi di istruzione qualora il numero degli iscritti effettivi risulti inferiore a 49.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado d'istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso, alla data del 31 agosto 2025, del prescritto titolo di accesso statuito dall'art. 5, comma 1, del succitato Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, così come modificato dal Decreto interministeriale del 16 febbraio 2026, n. 26, che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
2. Per Anno Scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, il servizio prestato per almeno 180 giorni, ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali, ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno 2025.
3. Costituiscono, altresì, requisiti di accesso per i percorsi di specializzazione, di cui al presente Decreto, i seguenti titoli:
 - a) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la **Scuola dell'Infanzia e Primaria**:
 - titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in



Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

- b) per i percorsi di Specializzazione sul **Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado**:
 - il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
 - c) per i percorsi di Specializzazione sul **Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado**:
 - il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado;
 - il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.
4. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della stessa domanda.
 5. **I requisiti di ammissione, di cui al presente articolo, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.**
 6. Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo sono autocertificati, ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda. In riferimento alla verifica dei titoli conseguiti presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, l'Ateneo acquisirà d'ufficio la documentazione già in suo possesso ai sensi dell'art. 18 L. 241/1990.
 7. I candidati che produrranno dichiarazioni mendaci e false saranno punibili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e saranno automaticamente dichiarati decaduti dal diritto all'ammissione al Corso.
 8. Tutti i candidati accedono con riserva. L'Ateneo ha facoltà di adottare, in ogni fase della procedura, nonché durante l'attivazione e lo svolgimento del Corso o dopo la conclusione dello stesso, i conseguenti provvedimenti di esclusione e/o di decadenza qualora, all'esito delle verifiche, emerga la carenza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati.
 9. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione **prive di sottoscrizione o non debitamente compilate**. Lo studente è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni rese (errori materiali nella Domanda di ammissione sono responsabilità dello studente). La mancata produzione o leggibilità dei documenti indicati come obbligatori comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
 10. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente Decreto **nella sua interezza**. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al percorso, per la scelta del percorso e sono tenuti a controllare l'esattezza di quanto dichiarato.
 11. Gli eventuali provvedimenti di esclusione, qualora intervenuti successivamente ad una ammissione, verranno notificati tramite posta elettronica o PEC ove disponibile, a uno degli indirizzi forniti dai candidati in sede di formulazione della domanda di iscrizione. In caso di esclusione, le somme versate all'Ateneo non saranno in nessun modo restituite.
 12. L'Ateneo si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di revoca o annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del titolo di abilitazione conseguito dai candidati qualora vengano meno i presupposti giuridici per il rilascio dello stesso.

Art. 4

Modalità di ammissione

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti, di cui al precedente art. 3 del presente bando, presentano istanza d'iscrizione ai percorsi. In caso di eccedenza d'iscrizioni, l'Ateneo stila proprie



graduatorie distinte per grado d'istruzione, con le seguenti modalità, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75:

- a) assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3 del suddetto decreto;
 - b) a parità di posizione, prevale il docente più giovane per età.
2. È data comunque priorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75, alle domande di quanti, pure avendole presentate nel ciclo precedente, non si sono potute soddisfare.
 3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza d'iscrizione, l'interessato potrà verificare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2025 n. 75, la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del succitato Decreto Interministeriale.
 4. Qualora le richieste non possano essere soddisfatte secondo le previsioni del comma precedente, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.
 5. Le graduatorie per ogni ordine e grado saranno pubblicate al seguente link: <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>
Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.
 6. Gli ammessi dovranno effettuare e perfezionare l'iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall'Università nelle graduatorie per ciascun ordine e grado.
 7. Decorso tale termine, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente vacanti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d'immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione entro i termini che saranno indicati dall'Università.
 8. È responsabilità dei candidati verificare la pubblicazione delle graduatorie.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione secondo le procedure definite nel seguente articolo, **a pena di esclusione, entro le ore 23:59 – ora italiana – di lunedì 23 marzo 2026.**
2. Per presentare **DOMANDA DI AMMISSIONE** è necessario seguire la procedura di seguito descritta:
 - a) accedere alla pagina “Bandi e Concorsi” presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo: www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/;
 - b) scegliere il corso desiderato e cliccare sul pulsante “Partecipa”; se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link “Registrati per partecipare” ed inserire tutte le informazioni richieste;
 - c) attivare l'account utilizzando il link che, al termine della suddetta procedura, si riceverà via e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione;
 - d) attivato l'account, tornare alla pagina www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/ per inserire, nella propria area riservata, la domanda di ammissione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
 - e) individuare sul proprio computer, attraverso il pulsante “Sfoglia” i file da caricare (ciascun allegato dovrà essere in formato pdf e non dovrà superare i 15 MB);
 - f) salvare e inviare la domanda; la piattaforma consente alternativamente di:
 - salvare la domanda in bozza, premendo l'apposito tasto “salva in bozza”; in questo caso i file caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del Bando; da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione. Le domande rimaste in bozza alla data di scadenza del presente bando non saranno ritenute valide ai fini della domanda di ammissione.



- inviare la domanda, premere l'apposito tasto "invia i documenti"; da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione. Si consiglia di procedere con l'invio solo dopo aver verificato attentamente la correttezza della documentazione.
- 3. Gli studenti con titolo estero non abilitante dovranno seguire le indicazioni contenute nell'Art. 7 (Candidati con titoli esteri).
- 4. Per presentare la domanda di ammissione è necessario allegare nella propria area riservata:
 - a. domanda di ammissione;
 - b. scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati;
 - c. ricevuta del contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura pari a € 100,00 (Euro cento,00) per spese di segreteria, non rimborsabile.
- 5. Il contributo obbligatorio di iscrizione alla procedura, reso a copertura delle spese di segreteria e **non rimborsabile** a nessun titolo, neanche in caso di mancata ammissione alla procedura, è fissato in € 100,00, per ciascuno Percorso per cui si richiede l'ammissione. Il pagamento va effettuato inderogabilmente entro e non oltre la scadenza indicata dal bando.
- 6. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
- 7. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile, in caso di presentazione di più domande, il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione della domanda non verrà rimborsato.
- 8. Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.
- 9. Nella domanda di ammissione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
 - g) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del corso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
 - h) l'esatta denominazione del percorso formativo a cui intende partecipare;
 - i) tutti i requisiti di ammissione richiesti dal precorso, titolo di laurea posseduto e relativi requisiti curriculari.
- 10. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, deve essere dichiarato dai candidati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., compilando la modulistica resa disponibile. È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia inviata in modo corretto e completo entro la data di scadenza del bando.

Art. 6

Esclusione delle domande inammissibili

1. L'Ateneo provvederà ad analizzare le candidature ricevute. Non saranno prese in considerazione le candidature prive di domanda di partecipazione, le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste, dell'esatta denominazione del corso a cui si intende partecipare.

Art. 7

Candidati con titoli esteri

1. I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.



2. La documentazione di cui alla “NOTA 1” (in calce al presente bando) dovrà essere presentata al momento della presentazione della domanda di ammissione secondo il termine fissato dal presente bando.
3. I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia, possono partecipare se in possesso di titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 8

Immatricolazione degli ammessi

1. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno immatricolarsi con apposita procedura online a partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ed entro i termini previsti e pubblicati contestualmente alle graduatorie stesse.
2. Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i primi candidati idonei in posizione utile.
3. Eventuali posti che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia, espressa o tacita, saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. Gli eventuali candidati aventi diritto al subentro saranno tempestivamente avvisati e informati sulle modalità e termini per il perfezionamento dell'iscrizione.
4. I candidati risultati idonei entro il numero dei posti di cui al precedente art. 2, potranno procedere all'iscrizione. Per iscriversi è necessario:
 - a) Accedere a MyUnimarconi e registrarsi ai servizi di segreteria on line, al seguente link: <http://platform.unimarconi.it/shibd>.
 - b) La Fase di registrazione consiste nell'inserimento di alcuni dati personali: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi (residenza e domicilio), recapito email e numero di cellulare. Al termine della procedura si riceverà un'email di avvenuta registrazione con le credenziali (username e password) per accedere a MyUnimarconi.
 - c) Con le credenziali ricevute accedere nuovamente a MyUnimarconi, dal menu in alto a destra cliccare su **Segreteria** quindi **Immatricolazione** e poi **immatricolazione standard**. Selezionare PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO ART. 6 D.L. N 71 DEL 31/05/2024).
 - d) Selezionare il grado di istruzione, seguendo le indicazioni a video.
5. Per procedere all'iscrizione è necessario allegare:
 - a) domanda di ammissione;
 - b) scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati;
 - c) il versamento della prima rata.

Art. 9

Tasse e contributi

Percorso	Tasse e Contributi	Costo percorso
Infanzia Primaria I Grado II Grado	€ 1.200,00 + €100,00 quota iscrizione [*] + € 16,00 marca da bollo virtuale In 3 rate da € 416,00 [**] +€ 400,00 + € 400,00	€ 1.316,00

[*] Il contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura pari a € 100,00 per spese di segreteria non è in nessun caso rimborsata da parte dell'Ateneo.

[**] All'iscrizione ai percorsi, contestualmente alla prima rata, è dovuto un contributo di € 16,00 per l'assolvimento virtuale della marca da bollo.



Il pagamento della prima rata e della marca da bollo virtuale andranno effettuati tramite bonifico bancario in favore di:

Università degli Studi "Guglielmo Marconi"

Banco BPM S.p.a.

IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156

Causale: nome cognome + sostegno

Le rate rimanenti andranno pagate esclusivamente tramite PagoPA o anche con carta docente.

Scadenze per i pagamenti:

Contributo obbligatorio quale quota di iscrizione alla procedura per spese di segreteria € 100,00	Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, entro la scadenza del bando
1° rata 400,00 + € 16,00 (marca da bollo)	All'iscrizione, entro la data pubblicata contestualmente alle graduatorie
2° rata € 400,00	Entro il 30/04/2026
3° rata € 400,00	Entro il 31/05/2026

Art. 10

Rinuncia e recesso

1. Il candidato che, avendone titolo, intende rinunciare all'immatricolazione, dovrà comunicarlo alla segreteria (formazioneinsegnanti@unimarconi.it) entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In ogni caso, il mancato pagamento delle quote richieste come da art. 9 entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.

Art. 11

Modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. I percorsi di formazione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, di cui al presente Bando, prevedono l'acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi si svolgono, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. n. 75 del 24 aprile 2025 in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
2. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
3. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione alla prova finale. Gli iscritti che non raggiungano la soglia minima di frequenza prevista per il totale delle attività (90%) saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
4. Sono previsti esami in presenza, presso la sede di Roma, al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.



Art. 12

Prova finale

1. Come stabilito dall'art. 4 del Decreto MIM 75/2025 del 24 aprile 2025, la prova finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. L'esame finale si terrà a Roma, presso le sedi dell'Università, e comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale competente territorialmente e ai corsisti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75. La Commissione d'esame è composta dal Direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
3. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
4. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 3, comma 11, del Decreto MIM 75/2025 del 24 aprile 2025 e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
5. Per accedere alla prova finale è obbligatoria:
 - a. una percentuale minima di frequenza pari al 90% sul totale delle attività;
 - b. la regolarità della propria posizione amministrativa così come disciplinata nel precedente art. 9.
6. È responsabilità esclusiva del corsista garantire la propria presenza alla prova finale nella data e nell'orario stabiliti. Il corsista assume su di sé il rischio di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la sua partecipazione, inclusi scioperi dei trasporti, eventi meteorologici avversi, malfunzionamenti dei mezzi di trasporto, impedimenti personali di qualsiasi natura e provvedimenti delle autorità pubbliche che limitino la circolazione. Di regola, la mancata presentazione alla prova finale può comportare l'automatica esclusione dal percorso formativo e la perdita del diritto al conseguimento dell'abilitazione.
7. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Università. Tale titolo è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Art. 13

Esclusione e sospensione delle attività didattiche

1. In caso di mancata o insufficiente frequenza o di mancata regolarità nei pagamenti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
2. Nel caso di comportamenti contrari al Codice etico dell'Ateneo (consultabile al link: <https://www.unimarconi.it/normativa-e-regolamenti/>) o di comportamenti comunque censurabili, atti di reiterato disturbo delle attività formative o comportamenti lesivi della dignità delle persone, dopo due ammonimenti scritti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
3. Gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere le somme dovute, di cui al precedente art. 11, ancorché le stesse siano state eventualmente rateizzate, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
4. Non è prevista la possibilità di sospensione del percorso con riattivazione nell'anno accademico successivo.
5. In caso di sospensione delle attività didattiche per cause di forza maggiore (emergenze sanitarie, calamità naturali, eventi bellici e atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità pubblica,



interruzioni prolungate dei servizi essenziali, gravi malfunzionamenti tecnologici delle piattaforme nazionali/regionali) l'Ateneo provvederà al recupero delle lezioni secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate.

Art. 14

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale Vicario dell'Università, Dott. Marco Belli.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023 sono raccolti presso la Segreteria Studenti dell'Università Guglielmo Marconi, che ha sede in via Plinio n. 44, 00193 Roma.
2. Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai soli fini dell'iscrizione, pena l'esclusione dall'iscrizione. L'informativa privacy completa è consultabile al seguente link: <https://www.unimarconi.it/informativa-sulla-privacy/>
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

Art. 16

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella sezione Bandi e Concorsi, all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate espressamente nelle premesse del presente decreto.
2. In caso di modifiche normative sopravvenute che interessino i percorsi di formazione iniziale dei docenti, l'Università si riserva di adeguare il presente bando alle nuove disposizioni, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
3. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione. Pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

ROMA, 17 MARZO 2026



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.

Roma, 17.03.2026



NOTA 1 - TITOLI STRANIERI

Il titolo accademico estero deve essere corredato dalla seguente documentazione:

– Attestato di verifica del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link: <https://cimea-diplome.it/page-diplome>

– Attestato di corrispondenza del titolo accademico finale scaricabile autonomamente dal candidato a titolo gratuito sulla piattaforma ARDI: <https://ardi.cimea.it/it>

(se il paese che ha emesso il titolo è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona [*]).

– Attestato di comparabilità del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link: <https://cimea-diplome.it/page-diplome>

(obbligatorio se il paese che ha emesso il titolo non è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona [*]).

– Certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio o Diploma Supplement. La traduzione deve essere effettuata secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: <https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-allesteri/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

In Italia la traduzione ufficiale dovrà essere legalizzata dalla Prefettura.

– Programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa) degli esami di cui sopra con relativa traduzione in lingua italiana.

– Anche i titoli rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede dovranno essere corredati dalla documentazione sopra descritta.

Il Decreto

MUR 9/3/2024, consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/25/24A01548/SG> semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane.

N.B.: L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti nel caso non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso.

[*] Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Santa Sede (Vaticano), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Regno Unito, Stati Uniti d'America.